

AVV. GIUSEPPE RUTA
AVV. MARGHERITA ZEZZA
AVV. MASSIMO ROMANO

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI

AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE IV,

CON ORDINANZA COLLEGIALE N. 9946/2023

PUBBLICATA IL 12.06.2023

NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO RG.N. 7556/2023

PROSSIMA UDIENZA C.C. DEL 20.09.2023

- AVVISO -

Nell'ambito del giudizio N. 7556/2023 introdotto dalla società Media Communication srl (cf. 05745520725) con sede in Monopoli (Ba) alla via L. Ariosto V, strada privata n. 5, in persona del l.r.p.t. Giovanni Tanzariello (cf. TNZGNN56S05F376L), contro il Ministero delle Imprese e del Made In Italy, nonché nei confronti delle società Dallin Production S.R.L. (cf. 02205070309), e Multi. Radio S.R.L., il Tar Lazio, Sez. Quarta, con ordinanza n.9946/2023 pubblicata il 12.06.2023, ha autorizzato la società ricorrente a procedere alla integrazione del contraddittorio "*...nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:*

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - *il testo integrale del ricorso introduttivo;*

Con la medesima ordinanza collegiale il TAR ha altresì fissato al 20 settembre 2023 l'udienza in Camera di Consiglio per il prosieguo della trattazione dell'istanza cautelare.

Di seguito, in esecuzione della menzionata ordinanza collegiale n. 9946/2023 si procede all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, dandosi atto, a mezzo del presente avviso, di quanto segue:

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE:

TAR DEL LAZIO- ROMA, SEZIONE IV. NUMERO DI REGISTRO GENERALE RICORSO N. 7556/2023.

2. LE PARTI DEL GIUDIZIO:

RICORRENTE:

società Media Communication s.r.l. (cf. 05745520725) con sede in Monopoli (Ba) alla via L. Ariosto V, strada privata n. 5, in persona del l.r.p.t. Giovanni Tanzariello (cf. TNZGNN56S05F376L), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruta (C.F. RTUGPP65C27B519R), Margherita Zezza (C.F. ZZZMGH71B41B519H) e Massimo Romano (C.F. RMNMSM81S27A930W), ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali di questi ultimi (pec: rutaeassociati@pec.it; avvmargheritazezza@pec.it; avv.massimoromano@pec.it; tel/fax: 0874.438564; 0874.1960536);

RESISTENTE:

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

CONTROINTERESSATE INTIMATE:

Dallin Production S.R.L. (cf. 02205070309 titolare dell'emittente radiofonica Radio Azzurra), in persona del l.r.p.t.;

MULTI. RADIO S.R.L. (cf. 02205200732, titolare dell'omonima emittente radiofonica), in persona del l.r.p.t.;

3. PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

- Decreto prot. mise.AOO_COM.Registro Ufficiale. Int. 0193191.30-12-2022 – Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a firma del Direttore Generale della *“Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali divisione IV - emittenza radiotelevisiva. Contributi”*, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B del suddetto decreto pure impugnati.

- Gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi ivi inclusi, espressamente:

- la relazione istruttoria (nota prot. n. 193003 del 29 dicembre 2022) ivi menzionata con la quale sono stati rigettati i reclami pervenuti tra i quali quello della ricorrente;

- la nota prot. mise.AOO_COM.Registro Ufficiale.U. 0177427.02-12-2022;

- la nota prot. mise.AOO_COM.Registro Ufficiale.U. 0177625.02-12-2022;

- la nota Sicem prot. n. 123815 del 13 settembre 2022;

- il Decreto direttoriale n. 173370 del 25 novembre 2022, di approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2021 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari.

Nonché, ove necessario,

- L'art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del DPR 146/2017, nella parte in cui, con riferimento alle emittenti radiofoniche, nel prevedere che le dichiarazioni di cui alle citate lettere d) ed e) debbano essere rese *“da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”*, non ha previsto che le predette dichiarazioni possano essere rese anche da professionisti parimenti abilitati a renderle, nello specifico, i consulenti del lavoro.

3.1. SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO:

con il motivo di ricorso rubricato: *“I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA LEGGE N. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA-DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – ILLEGITTIMA OMESSA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 1 LETT. D) ED E) DEL D.P.R. 23/08/2017, N. 146 E DEL DM 20.10.2017, ART. 4; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E 1363 COD. CIV.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA L. 241/90, SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ ED ECONOMICITA’, E DELL’ART. 97 COST.; - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’, SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.”* la società ricorrente, titolare dell’emittente radiofonica locale “Radio Elle”, ha censurato i provvedimenti impugnati per avere attribuito alla propria domanda di ammissione ai contributi di cui al DPR n. 146/2017, un punteggio pari a zero per le voci “ricavi pubblicitari” (area B) e “spese tecnologiche” (area C), *“...in quanto la dichiarazione attestante l’avvenuto incasso dei ricavi pubblicitari non è stata resa da professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, così come richiesto dal sopracitato DPR”* (146/2016 ndr); precludendo alla ricorrente, pur in possesso (oggettivo e comprovato) dei requisiti richiesti, di usufruire di un punteggio più alto di quello effettivamente conseguito e ciò in ragione non già di una omessa produzione documentale (avendo la ricorrente prodotto tutto quanto richiesto dal Regolamento ed anche oltre), ma in ragione di un dato meramente formale connesso alla individuazione, nella disposizione regolamentare, delle sole figure professionali dei commercialisti ed esperti contabili quali abilitate a rendere le certificazioni di cui alle ridette voci, ed interpretando siffatta previsione come preclusiva di ogni altra possibile figura professionale, anche ove mai idonea e/o abilitata a rendere attestazioni e/o dichiarazioni che, peraltro, come nel caso di specie (dove l’oggetto della attestazione è il ricavo pubblicitario e la spesa per infrastrutture tecnologiche), attengono ad elementi meramente documentali (fatture e bonifici) e non implicano particolari e/o complesse competenze contabili e fiscali se del caso in possesso dei soli commercialisti.

Il tutto nonostante la ricorrente, in relazione alla richiesta di contributi per l’anno 2022 e già in sede di domanda, unitamente alle previste dichiarazioni (sottoscritte dal consulente del lavoro), abbia altresì allegato copia integrale delle fatture quietanzate relative agli acquisti

per le voci in questione offrendo pertanto all'amministrazione, ogni più ampia possibilità di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei punteggi relativi alle aree B ("ricavi pubblicitari") e C ("spese tecnologiche").

Cosicché, a fronte di elementi univocamente diretti a comprovare il possesso in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti, ed a fronte, di una attestazione pur sempre resa, ma proveniente da professionista se del caso non coincidente con il profilo espressamente previsto dalla norma (ma non per questo non abilitato a renderla – cfr. infra), l'amministrazione avrebbe certamente potuto e dovuto attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge n. 241/90 e consentire alla società di regolarizzare una domanda già di per sé più che completa, accogliendo il reclamo proposto ed ammettendo l'identica dichiarazione già resa in sede di gara, sottoscritta, questa volta, da un esperto contabile

Con il motivo I.2. la ricorrente ha altresì censurato i predetti provvedimenti rappresentando come in ogni caso le due certificazioni ben rientrano nella competenza dei consulenti del lavoro, tanto più che nel caso di specie, il consulente del lavoro in questione è colui che detiene stabilmente, da oltre trent'anni, la contabilità della società ricorrente.

Precisa altresì la ricorrente come la norma in questione, ovvero l'art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del DPR 146/2017, non prevede, peraltro, la sanzione che ad essa intende ricollegare codesta amministrazione (ovvero l'azzeramento del punteggio), e come la stessa sia invece ispirata ad una *ratio* evidente, consistente, alla luce della natura pubblica dei finanziamenti ad essa sottesi, nella necessaria affidabilità dei dati trasmessi per il conseguimento di tali risorse pubbliche, dati che, nel caso di specie, siccome certificati da un soggetto che cura e detiene stabilmente la contabilità aziendale e che è abilitato dalla legge alle attività di certificazione sopra descritte e siccome accompagnati sin dalla presentazione della domanda di contributo da documentazione contabile munita di prova dei pagamenti, non possono che essere ritenuti ammissibili.

Ogni differente lettura dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del DPR 146/2017, così come volta ad escludere la validità di certificazioni rese da professionisti abilitati a renderle, al pari dei dottori commercialisti, presta il fianco a profili di illegittimità evidente della norma stessa nella parte in cui, con riferimento alle emittenti radiofoniche, nel prevedere che le dichiarazioni di cui alle citate lettere d) ed e) debbano essere rese "*da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*", non ha previsto che le

predette dichiarazioni possano essere rese anche da professionisti parimenti abilitati a renderle, esponendo così il fianco alla censura di eccesso di potere nelle figure sintomatiche sia della illogicità manifesta, che dello sviamento dal fine pubblico perseguito, nonché sotto il profilo della violazione dei più comuni principi di economicità, di efficacia, di imparzialità dell'azione della PA di cui all'art. 1 della legge n. 241/90, oltre che del principio di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost.

4. CONTROINTERESSATI:

Le imprese controinteressate inserite nella graduatoria definitiva delle emittenti radiofoniche, a carattere commerciale, per l'annualità 2022 oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio - Roma con l'ordinanza n. 9946/2023 ha disposto la presente integrazione del contraddittorio, sono le seguenti:

- 1 ERREPI SPA cf. 10020780150
- 2 RETE BLU S.P.A. cf. 03922811009
- 3 RADIO SUBASIO S.R.L. cf. 00419950548
- 4 LIFEGATE CONSULTING AND MEDIA S.P.A. cf. 08351620151
- 5 RADIO MARTE S.R.L. cf. 03481150633
- 6 MEDIATELECOM SOCIETA' COOPERATIVA cf. 03224320659
- 7 GRUPPO RPM S.R.L. cf. 00764930368
- 8 RADIO BRUNO SOCIETA' COOPERATIVA cf. 00754450369
- 9 ON AIR S. A R.L. cf. 01098230210
- 10 PRIVERNO S.R.L. cf. 01166330595
- 11 RADIO GLOBO S.R.L. cf. 07530750582
- 12 RTT RADIO TELEVISION TIROL S.A.R.L. cf. 00468740212
- 13 FINRADIO - S.R.L. cf. 03917431003
- 14 RADIO PUNTO NUOVO S.R.L. cf. 02272790649
- 15 RADIO COMMUNICATION SERVICES SRL IN VIA BREVE R.C.S. SRL. cf. 12823290155
- 16 C - SPHERA S.R.L. cf. 04339040281
- 17 RADIO LAGOUNO S.R.L. cf. 00699990164
- 18 RADIOLINA S.R.L. cf. 01959750926
- 19 RADIO MARGHERITA S.A.S. DI CILLUFFO GIUSEPPA MARIA & C. cf. 03739540825
- 20 "RADIO DELTA 1 - S.R.L." cf. 01341210696
- 21 C.D.F.- CENTRO DIFFUSIONI FONOGRAFICHE S.R.L. cf. 02753720586
- 22 C.R.C. CENTRO RADIO DIFFUSIONE CAMPANIA - S.R.L. cf. 04283110635
- 23 RADIO MONTE SERRA S.R.L. cf. 00940130503
- 24 RADIO VIVA S.R.L. cf. 01592360984
- 25 RITZLAND RECORDS S.R.L. cf. 06563680583
- 26 CONTRORADIO S.R.L. cf. 03353190485
- 27 VIVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA cf. 05325180726

28 STUDIO 101 DI CAULI VALERIA E C. S.A.S. cf. 01928730926
29 CICCIO RICCIO SRL cf. 01947020747
30 M.M.P.I. MASS MEDIA PRODUZIONI ITALIA S.R.L. cf. 03006340826
31 T.R.C. - TELE RADIO COMUNICAZIONI S.R.L. cf. 06099270586
32 RADIO DOLOMITI S.R.L. cf. 01418590228
33 N.B.C. RADIO S.A.S. DI NANNARONE ROSANNA & CO. - K.G. cf. 00851480210
34 MEDIA S.R.L. cf. 01752570224
35 PROMO ITALIA SRL cf. 01216720894
36 RADIO C - 104 S.R.L. cf. 00681890216
37 SPORTIVA S.R.L. cf. 02056040500
38 RADIOSIENATV S.R.L. cf. 01050330529
39 RADIO G.R.P. - GIORNALE RADIO PIEMONTE S.R.L. cf. 02700440015
40 "RADIO GAMMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN SIGLA "RADIO GAMMA
S.R.L." cf. 00662050400
41 RADIO BLU S.N.C. DI SILVESTRINI MAURO E C. cf. 00876310426
42 NOVARADIO A SRL cf. 03697300154
43 RITZLAND RECORDS S.R.L. cf. 06563680583
44 RADIO BABBOLEO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA cf. 00819660101
45 G.R.A. DI BENIGNI PALANCA ANGELA MARIA & C. S.A.S. cf. 01077850442
46 XMEDIA GROUP S.R.L. cf. 05096450480
47 RADIO STUDIO PIU' S.R.L. cf. 01950050987
48 LADY RADIO S.R.L. cf.03218680480
49 CENTRO MEDIA S.R.L. cf. 05450340822
50 RADIO LATINA SOCIETA' COOPERATIVA cf.01465590592
51 POWER RADIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA cf. 06157210631
52 RADIO ITALIA PUGLIA S.R.L. cf. 04158480725
53 PUBBLIKAPPA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SIGLA "PUBBLIKAPPA
S.R.L." cf. 05456080638
54 RADIO 2000 SRL cf.01381870219
55 PUBBLIZERO STUDIO S.R.L. cf. 03386030633
56 RADIO BIRIKINA S.R.L. cf 01781360266
57 RADIO PUNTO ZERO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA cf. 00676280324
58 TR.AD. - S.A.S. DI ROBERTO GHIZZO & C. cf. 01702120260
59 RADIO STUDIO 93 DI MARIO DE VITA S.A.S. cf. 01432660593
60 RADIO ITALIA UNO S.R.L. cf. 02198330280
61 RADIO ETNA ESPRESSO S.R.L. cf. 01301740872
62 RADIO SPAZIO 103 S.R.L. cf. 01062370307
63 MEDIA S.R.L. cf. 01975220813
64 A.R.C. RETE 101 SRL cf. 02248240646
65 RADIO PUGLIA S.R.L. cf. 04170160727

- 66 RADIO ITALIA - TRENTINO ALTO ADIGE S.R.L. IN SIGLA RADIO ITALIA - T.A.A. S.R.L. cf. 1046500227
- 67 RADIO STUDIO CENTRALE SOC. COOP. cf. 01830960876
- 68 ALTRE RETI PUBBLICITA' S.R.L. cf. 04116520729
- 69 RLB S.R.L. cf. 03277160788
- 70 RADIO X - S.R.L. cf. 01959760925
- 71 RADIOCASSINOSTEREO S.R.L. cf. 01724050602
- 72 RADIO HOLIDAY SRL cf. 01163610213
- 73 SOC.S.GIUSEPPE S.R.L cf. 00170730212 .
- 74 RADIO BOLOGNA INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA cf. 01108280379
- 75 RADIO IMMAGINE UNO S.R.L. cf. 02064050590
- 76 CITY RADIO-TV S.R.L. cf. 01391750062
- 77 SMILE ANIMAZIONE S.R.L. cf. 04792840870
- 78 RADIO GAMMA NO STOP DI AGOSTINO ANTONIO E GIOVANNI S.N.C. cf. 01169770805
- 79 RADIO GAMBELLARA - S.R.L. cf. 00577110240
- 80 S.E.R. - SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI S.R.L. cf. 02096050063
- 81 RADIO VERONA S.R.L. cf. 00554500231
- 82 NUOVA RADIO STELLA DI MUNTONI FRANCESCO & C. S.A.S. cf. 00756010914
- 83 RADIO ONDA LIBERA S.R.L. cf. 01683440547
- 84 R. & T. S.R.L. cf.05009290825
- 85 RADIO BELLA E MONELLA S.R.L. cf. 00612280263
- 86 ANTENNA UNO PROMOTION S.R.L. cf. 04031101217
- 87 RADIO ALDEBARAN - SOCIETA' COOPERATIVA cf. 02203510108
- 88 RADIO EFFE DI BASAGNI GRAZIANO & C.S.N.C cf. 00259950517
- 89 RADIO SALUZZO CN DI MELLINO LUISELLA & C. S.A.S. cf. 01912960042
- 90 RADIO SOUND - S.N.C. DI ALBERGHINI SANDRO & C. cf.00747090389
- 91 ANTENNA 2 S.R.L. cf.01764840169
- 92 LA NUOVA RADIO ALBA S.R.L. SIGLABILE, OVE CONSENTITO, COME "NRA S.R.L." cf. 03626990042
- 93 RMB S.R.L. cf. 01775280876
- 94 51 MEDIA ADV SRL cf. 03657070987
- 95 ARANCIA S.R.L. cf.02232370425
- 96 RADIO ASCOLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA cf. 00323930446
- 97 RADIO SPAZIO BLU SRL cf. 02063890590
- 98 CANOSA CENTRO S.N.C. DI D'ELIA GERARDO E C. cf. 01309140729
- 99 EDITRICE RADIO TV ALFA - S.R.L. cf. 00546990268
- 100 GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA cf. 00193050556
- 101 RADIO GHERDEINA S.A.S. DI RABANSER THOMAS & CO. cf. 01416330213
- 102 LABORADIO SRL cf. 02097370668

- 103 RADIO SOUND S.R.L. cf. 00799580337
- 104 RADIO STUDIO VIVO - S.R.L. cf. 01311550139
- 105 Q. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA cf. 03633761006
- 106 QUARTO CANALE RADIO S.R.L. cf. 01461100743
- 107 TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L. cf.00626270169
- 108 RMB S.R.L. cf.01775280876
- 109 CINE RADIO SUD S.N.C. DI URCIUOLI ANNIBALE E C. cf.00501630644
- 110 STUDIO ITALIA S.R.L. cf.03872550870
- 111 INTERMIRIFICA S.R.L. cf.03492100379
- 112 RADIO CUORE DI DESSI' MARIA LETIZIA & C. S.A.S. cf.00619690951
- 113 TELECOM SUD - S.N.C. DI PAPEO GIANPIERO & C cf.01752860716
- 114 MULTI. RADIO S.R.L. cf.02205200732
- 115 NOVENOVE SRL cf.01802420693
- 116 R.D.F. RADIO DIFFUSIONE FIRENZE S.R.L. cf.01217470481
- 117 MEDIA COMMUNICATION S.R.L. cf. 05745520725
- 118 RADIO STUDIO 97 - SOCIETA' COOPERATIVA cf.02324200795
- 119 TELECOM SERVICE S.R.L. cf.03109910715
- 120 LM RADIOFONICA IN SRL cf.01174600443
- 121 VOCE DEL LAZIO - RADIOTELEVISIONE - S.R.L. cf.91001640605
- 122 M.P.A. PALOMONTE DI CAPUTO GERARDO E MARINO MARGHERITA & C. SOCIETA'
IN ACCOMANDITA SEMPLICE (ABBREVIATA M.P.A. PALOMONTE DI CAPUTO GERARDO E
MARINO MARGHERITA & C. cf.01979590658
- 123 MONDORADIO TUTTIFRUTTI S.R.L. cf. 03073130753
- 124 RMB S.R.L. cf. 01775280876
- 125 DUEDI PROMOTION S.R.L. cf. 04030231213
- 126 ANTENNA 5 S.R.L. cf. 00351480199
- 127 RADIO BOMBO DI BUCCI MADDALENA & C. S.A.S cf. 00995430725
- 128 R.D.M. RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L. cf. 01159720372
- 129 STUDIO 5 S.R.L. cf. 01792720698
- 130 ORAC SRL cf. 01438810432
- 131 RADIO CENTRALE - RADIO DIFFUSIONE PRIVATA S.R.L. CESENA cf. 01323330405
- 132 SUONI SALENTO SRL cf. 02416700751
- 133 DALLIN PRODUCTION S.R.L. cf. 02205070309
- 134 M.B.M. RADIOQUATTRO-TELEQUATTRO S.R.L. cf. 00253930507
- 135 RADIO CEREAL DI CAGALLI MARTINA & C. S.A.S. cf. 02242580237
- 136 RADIO STELLA NEWS S.R.L. cf. 01923270365
- 137 A.G. STUDIO 99 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.cf. 02488520871
- 138 EDIZIONI RADIOFONICHE SICILIANE S.R.L. cf.02760520870
- 139 ONDA AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA cf. 01684850835
- 140 LABORADIO SRL cf.02097370668
- 141 BLURADIO SRL cf.01830400030

- 142 GRUPPO RPM S.R.L. cf.00764930368
- 143 LABORADIO SRL cf.02097370668
- 144 RADIO CORTINA S.R.L. cf.00273940254
- 145 R. SUD AUDIO - S.R.L. cf. 01476340763
- 146 A.G. STUDIO 99 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. cf.02488520871
- 147 RMB S.R.L. cf.01775280876
- 148 RADIO VAL DEL LAGO S.N.C. DI PIERO PRATESI & C. cf.01233610037
- 149 SOCIETA COOPERATIVA NUOVA MACERATA cf.00298200437
- 150 AUDIOPRESS S.R.L. cf.05270430019

5. MODALITA' DI CONSULTAZIONE:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e più precisamente attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso n. 7556/2023 nella sezione TAR, sottosezione "TAR Lazio - Roma", sottosezione "ricerche - ricorsi".

6. ORDINANZA COLLEGALE TAR LAZIO – ROMA N. 9946/2023

Il presente avviso, valevole quale notifica per "pubblici proclami", è pubblicato in ottemperanza all'ordinanza collegiale Tar Lazio – Roma, Sez. IV, n. 9946/2023, pubblicata il 12.06.2023, con la quale è stata espressamente autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami.

7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO COME TRASPOSTO IN SEDE

GIURISDIZIONALE:

ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO EX ART. 8 E SS. DEL DPR 1199/1971

PER: Media Communication srl (cf. 05745520725) con sede in Monopoli (Ba) alla via L. Ariosto V, strada privata n. 5, in persona del l.r.p.t. Giovanni Tanzariello (cf. TNZGNN56S05F376L), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al presente atto, dagli **avv.ti Giuseppe Ruta** (C.F. RTUGPP65C27B519R), **Margherita Zezza** (C.F. ZZZMGGH71B41B519H) e **Massimo Romano** (C.F.

RMNMSM81S27A930W), ed elettivamente domiciliata presso i seguenti domicili digitali pec: avv.massimoromano@pec.it; rutaeassociati@pec.it; avvmargheritazezza@pec.it (tel/fax: 0874.1960536);

CONTRO: MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, in persona del Ministro p.t.;

E NEI CONFRONTI DI: DALLIN PRODUCTION S.R.L. (cf. 02205070309, titolare dell'emittente radiofonica Radio Azzurra), in persona del l.r.p.t.; pec: dallin@pec.radio.fvg.it

MULTI. RADIO S.R.L. (cf. 02205200732, titolare dell'omonima emittente radiofonica), in persona del l.r.p.t.; pec: multiradio@pec.it

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE

del decreto prot. mise.AOO_COM.Registro Ufficiale. Int. 0193191.30-12-2022 – Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a firma del Direttore Generale della “*Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali divisione IV - emittenza radiotelevisiva. Contributi*”, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146 (doc.1) , come riportati negli allegati A (doc. 2) e B (doc.3) del suddetto decreto pure impugnati

Di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi ivi inclusi, espressamente la relazione istruttoria (nota prot. n. 193003 del 29 dicembre 2022) ivi menzionata con la quale sono stati rigettati i reclami pervenuti tra i quali quello della ricorrente; la nota prot. mise.AOO_COM.Registro Ufficiale.U. 0177427.02-12-2022 (doc.4); la nota prot. mise.AOO_COM.Registro Ufficiale.U. 0177625.02-12-2022 (doc.5); la nota Sicem prot. n. 123815 del 13 settembre 2022; il Decreto direttoriale n. 173370 del 25 novembre 2022, di approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2021 (doc. 6) delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari.

Nonché, ove necessario,

- dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del DPR 146/2017, nella parte in cui, con riferimento alle emittenti radiofoniche, nel prevedere che le dichiarazioni di cui alle citate lettere d) ed e)

debbano essere rese “*da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*”, non ha previsto che le predette dichiarazioni possano essere rese anche da professionisti parimenti abilitati a renderle, nello specifico, i consulenti del lavoro.

NONCHE'

per la rettifica della graduatoria definitiva delle radio commerciali ammesse al contributo per l'anno 2022 ed il corretto inserimento al posto n. 116 effettivamente spettante alla ricorrente.

FATTO

1. Con domanda protocollata al n. 12713/2022 (doc.7), la società odierna ricorrente, titolare dell'emittente radiofonica locale “Radio Elle”, ha concorso – per l'annualità 2022 - all'assegnazione dei contributi di cui al “*Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali*” previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito con la L. 26/10/2016, n. 198 e regolamentato con il DPR 23.8.2017, n. 146 recante, appunto, i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo stesso.

2. in corso di istruttoria, precisamente in data 5 agosto 2022 (doc. 8) il MISE ha comunicato che la ricorrente sarebbe stata ammessa in graduatoria con un punteggio pari a zero per le due voci “*ricavi pubblicitari*” (area B) e “*spese tecnologiche*” (area C), “*...in quanto la dichiarazione attestante l'avvenuto incasso dei ricavi pubblicitari non è stata resa da professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, così come richiesto dal sopracitato DPR*” (146/2016 ndr);

3. le dichiarazioni in questione erano state infatti sottoscritte, avendone comunque le competenze, da un consulente del lavoro che detiene stabilmente, da oltre 20 anni, la contabilità della società;

4. soltanto al fine di uscire dall'incertezza e di evitare un possibile contenzioso, in data 17 agosto 2022 (doc. 9) la ricorrente ha inviato **identica dichiarazione** sottoscritta da un commercialista precisando, comunque, che “*la nostra società ha prodotto, già in sede di presentazione della domanda, oltre a tutte le fatture cui fa riferimento la dichiarazione, anche copia di tutti i relativi pagamenti attraverso l'estratto conto bancario dettagliato per ogni fattura. Non vi è quindi alcun dubbio sulla correttezza di tutte le informazioni già inviate*”.

5. Con nota SICEM prot. n. 123815 del 13 settembre 2022, l'amministrazione resistente ha confermato il proprio intendimento rappresentando di non poter ammettere la dichiarazione inviata dalla ditta ad integrazione della propria precedente domanda;

6. in data 25 novembre 2022 è stata quindi approvata la graduatoria provvisoria delle radio commerciali per l'annualità 2022 ed alla ricorrente è stato attribuito sia per l'area B che per l'area C il punteggio pari a zero.

7. in data 29.11.2022, la ricorrente ha quindi formalizzato apposito reclamo, contestando la mancata attribuzione di punteggio e chiedendo la *“correzione in autotutela, mediante presa d'atto della equipollenza delle dichiarazioni...”* (doc. 10).

8. con note prot. mise.AOO_COM.Registro Ufficiale.U. 0177427.02-12-2022; prot. mise.AOO_COM.Registro Ufficiale.U. 0177625.02-12-2022, di identico contenuto, il Ministero, nel richiamare le proprie precedenti note, ha comunicato che, comunque: *“La sopracitata nota di codesta Società, in quanto richiesta di rettifica del punteggio, verrà considerata come RECLAMO...”*.

9. A seguito della relazione istruttoria 29 dicembre 2022 (prot. n. 193003) il reclamo è stato rigettato e, in data 30.12.2022, è stata pubblicata la graduatoria definitiva (approvata con decreto direttoriale in pari data n. 0193191) nella quale la società ricorrente è stata collocata al posto n. 143 con un punteggio totale di 155,250 anziché con quello di 186,75 che le sarebbe spettato ove le fosse stato attribuito il punteggio rivendicato sia per l'area B (pari a punti 20) che per l'area C (pari a punti 11,5), punteggio che le avrebbe fatto conseguire il posto n. 116 della graduatoria ed un contributo pari ad euro 53.033,61 anziché quello effettivamente riconosciuto pari ad euro 30.092,91.

Tanto premesso in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento, previa sospensione della loro efficacia, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA LEGGE N. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA- DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – ILLEGITTIMA OMESSA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO;

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. D) ED E) DEL D.P.R. 23/08/2017, N. 146 E DEL DM 20.10.2017, ART. 4;
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E 1363 COD. CIV.

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA L. 241/90, SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' ED ECONOMICITA', E DELL'ART. 97 COST.;

- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I.1.- Come già precisato in fatto, la ricorrente è stata ammessa nella graduatoria per l'annualità 2022 con un **punteggio pari a zero sia in relazione all'area B** (“*ricavi pubblicitari*”), **sia in relazione all'area C** (“*spese tecnologiche*”), ciò in quanto le dichiarazioni richieste dall'art. 6 comma 1 del DPR 146/17, attestanti l'avvenuto incasso dei ricavi pubblicitari e le spese tecnologiche sostenute dall'emittente, anziché essere rese da professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono state rese da un consulente del lavoro (doc. 12), ovvero da una figura che, non essendo richiamata dalla citata disposizione regolamentare, il Ministero ha ritenuto (erroneamente per quanto si vedrà in seguito) non idonea, senza peraltro neppure motivarne le ragioni se non in forza del mero contenuto letterale della disposizione regolamentare.

Ciò posto, i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno fatto proprie siffatte valutazioni, sono manifestamente illegittimi avendo precluso alla ricorrente, pur in possesso (oggettivo e comprovato) dei requisiti richiesti, di usufruire di un punteggio più alto di quello effettivamente conseguito e ciò in ragione non già di una omessa produzione documentale (avendo la ricorrente prodotto tutto quanto richiesto dal Regolamento ed anche oltre), ma in ragione di un dato meramente formale connesso alla individuazione, nella disposizione regolamentare, delle sole figure professionali dei commercialisti ed esperti contabili ed interpretando siffatta previsione come preclusiva di ogni altra possibile figura professionale, anche ove mai idonea e/o abilitata a rendere attestazioni e/o dichiarazioni che, peraltro, come nel caso di specie (dove l'oggetto della attestazione è il ricavo pubblicitario e la spesa per infrastrutture tecnologiche), attengono ad elementi meramente documentali (fatture e bonifici) e non implicano particolari e/o complesse competenze contabili e fiscali se del caso in possesso dei soli commercialisti.

Peraltro, da un punto di vista sostanziale, è stato sopra evidenziato come la ricorrente, in relazione alla richiesta di contributi per l'anno 2022 e **già in sede di domanda, unitamente alle previste dichiarazioni** (sottoscritte dal consulente del lavoro), **abbia altresì allegato copia integrale delle fatture quietanzate relative agli acquisti per le voci in questione** (doc. 11) **offrendo pertanto all'amministrazione, ogni più ampia possibilità di verificare**

l'effettivo possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei punteggi relativi alle aree B (“ricavi pubblicitari”) e C (“spese tecnologiche”).

Cosicché, a fronte di **elementi univocamente diretti a comprovare il possesso in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti**, ed a fronte, di una **attestazione pur sempre resa, ma proveniente da professionista se del caso non coincidente con il profilo espressamente previsto dalla norma** (ma non per questo non abilitato a renderla – cfr. infra), **l'amministrazione avrebbe certamente potuto e dovuto attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge n. 241/90 e consentire alla società di regolarizzare una domanda già di per sé più che completa**, accogliendo il reclamo proposto ed **ammettendo l'identica dichiarazione già resa in sede di gara, sottoscritta, questa volta, da un esperto contabile** (cfr. doc.9).

In tal senso e proprio in tema dei medesimi contributi ex DPR 146/2017 per le emittenti radiofoniche locali, **il Consiglio di Stato (Sezione Sesta, 27/04/2022, N. 3328)**, ha già avuto modo di fissare alcuni principi ben precisi chiarendo che: “3.5 *Peraltro, anche a fronte di un dato letterale che si intenda in termini più rigorosi, quale potenzialmente esteso al dato formale – e non solo sostanziale – degli elementi richiesti, assume rilievo dirimente la necessaria applicazione dell'invocata regola del soccorso istruttorio, costituente ormai un principio generale e applicativo – nei termini che si preciseranno oltre - dell'art. 97 Cost. (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V n. 6132 del 2021 e sez. VI n. 3664 del 2021).*

La normativa sul soccorso istruttorio, prevista anche in via generale dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990, deve necessariamente essere applicata dall'amministrazione pubblica qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi in merito al possesso del requisito di partecipazione ad una procedura concorsuale, non espressamente documentato.

3.6 *In tema di soccorso istruttorio, in linea generale va ribadito il principio per cui nelle procedure comparative, caratterizzate dalla presenza di un numero ampio di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall' art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241 cit. non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza — specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità — rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.*

3.7 Peraltro, nel caso di specie, se per un verso la parte privata ha adempiuto agli obblighi formali previsti da una piana lettura delle regole di procedura, per un altro verso è l'amministrazione ad essere venuta meno ai doveri di correttezza e non contraddittorietà, avendo consentito solo in parte, in termini contraddittori, l'invocata integrazione in termini di soccorso istruttorio. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va accolto; per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.”.

Anche nel caso in esame, **a fronte di una domanda oltremodo completa**, si ritiene che l'amministrazione, alla quale **sin dalla presentazione della domanda** è stata prodotta, benché non richiesta, tutta la documentazione contabile oggetto di attestazione dapprima del consulente del lavoro, quindi, in sede di reclamo, anche del commercialista, sia quindi venuta meno ai più comuni principi e doveri di correttezza avendo irragionevolmente negato, alla società la possibilità **non già di integrare una documentazione mancante, ma soltanto di regolarizzare un'attestazione già resa e già supportata da ampia documentazione probatoria** (la cui allegazione non è, peraltro, neppure richiesta dalla legge - cfr. in tal senso CdS cit.), **attraverso la firma di un professionista rientrante nella previsione dell'art. 6 citato.**

Sotto tale profilo il provvedimento contravviene, altresì, non soltanto alle disposizioni normative di cui dall'art. 6 sopra citato, ma anche all'art. 2-bis della legge n. 241/90 secondo cui: *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”*, nonchè ai più comuni **principi di proporzionalità**, avendo l'amministrazione, peraltro in assenza di una disposizione che espressamente sanziona ipotesi del genere con l'azzeramento del punteggio, deprivato la ricorrente di un maggior contributo pubblico che **oggettivamente le spetta** stante l'indiscutibile possesso del relativo requisito dimostrato tempestivamente e *per tabulas*.

Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo e se ne chiede l'annullamento.

I.2.- Ai profili sopra censurati si aggiunga anche l'illegittimità delle determinazioni impugnate sotto altro profilo riconducibile al fatto che le attestazioni tempestivamente allegare alla domanda di contributo, risultano rese da un consulente del lavoro che cura e detiene stabilmente da oltre vent'anni la contabilità della società ricorrente (doc.11), ovvero da un soggetto certamente legittimato e competente a rendere le dichiarazioni, invero non particolarmente complesse, previste dalle lett. d) ed e) dell'art. 6 comma 2 del DPR 146/2017.

La competenza dei consulenti del lavoro in materia contabile e fiscale è infatti circostanza indiscutibile, essendo oggetto di innumerevoli provvedimenti normativi, attualmente vigenti, relative alla gestione della contabilità delle imprese, che si avvalgono da sempre dei consulenti del lavoro per adempimenti in materia fiscale e tributaria.

A titolo meramente esemplificativo, si riportano le disposizioni regolamentari e normative che affidano ai consulenti del lavoro competenze ben più incisive e rilevanti di quelle previste dalle richiamate norme (art. 6 comma 2 lett. d ed e) del DPR 146/2017 le quali costituiscono, pertanto, un *minus*, rispetto alle competenze affidate *ex lege* a tali figure professionali.

In tale senso si vedano, tra le altre:

- la legge 28 maggio 1997, n. 140 e il DM 27 marzo 1998, n. 235 che assegnano ai consulenti del lavoro, ai fini della concessione delle agevolazioni a sostegno della innovazione industriale, la verifica in capo alle aziende, della sussistenza delle relative condizioni;

- la legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 347, che ha stabilito che la certificazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, possa essere effettuata da un consulente del lavoro

- L'attività di "certificazione" dei bilanci delle imprese, ai fini della presentazione dell'istanza di rateazione prevista dalla Direttiva Equitalia n. Dsr/Nc/2008/012 ed a condizione che i consulenti curino (come nel caso di specie) la contabilità delle imprese stesse;

- il D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 di Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.

- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 c. 1091 dopo quanto già disposto dall'art. 4, comma 2, ultimo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 il quale ha previsto che "l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro";

- il DM 320 del 29 dicembre 2004 il quale ha individuato, secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice civile, come riformulato dal Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 di riforma del diritto societario, le categorie professionali che possono ricoprire la carica di sindaco nelle società commerciali comprendendo tra queste gli iscritti nell'Albo dei consulenti del lavoro. Il sindaco ha tra i propri compiti anche quello di attestare la corretta

redazione del bilancio e della Nota integrativa, la loro rispondenza alle scritture contabili, la correttezza, completezza e veridicità delle medesime;

- il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che annovera i Consulenti del Lavoro tra i professionisti abilitati alla lotta al riciclaggio, attori dunque, insieme ad altre categoria professionali, del supporto allo Stato che chiede ai consulenti di segnalare le eventuali operazioni sospette anche connesse alla materia della redazione dei bilanci dei propri clienti;

- l'art. 1 Legge 17 luglio 1975, n. 400 che abilita il consulente del lavoro a ricoprire l'incarico di commissario liquidatore in enti cooperativi. Si tratta di una procedura concorsuale vigilata da organi dello Stato, cui si applicano le procedure del fallimento. Tra i compiti del liquidatore vi è quello di predisporre il bilancio di inizio procedura, liquidare le attività, estinguere le passività e sottoporre il rendiconto all'autorità statale.

Da ultimo, e di assoluto rilievo quanto ad attribuzione di competenze oltremodo sensibili in capo ai consulenti del lavoro, il D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490 che, confermando quanto disposto dal D. Lgs 9 luglio 1997 n.241 **ha attribuito ai consulenti del lavoro il rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende** a condizione che, come nel caso di specie, il professionista abbia tenuto la contabilità del soggetto che richiede il visto. Peraltro compito del consulente del lavoro, nell'effettuare i controlli di cui all'apposito decreto (D.M. 29.12.1999) è di tener conto, oltre che delle interpretazioni ministeriali, anche dei principi di revisione elaborati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro (circ. 24.3.2000, n. 55/E), i quali prevedono, ovviamente, che la certificazione debba partire **dalla verifica della correttezza del bilancio (che altro non è se non la chiusura dei conti delle scritture contabili)** e concludersi con il controllo che le variazioni in aumento e in diminuzione del quadro RF del Modello unico siano conformi alla normativa del Testo Unico. **D'altronde, la certificazione tributaria comporta indiscutibilmente il controllo dei dati contabili** e, dunque, la verifica delle singole voci di cui si compone il bilancio. Anzi, più correttamente, come prevedono i principi di revisione, in sede di controllo si parte dal dato di bilancio per verificare, sulla base della chiusura dei conti e mediante il controllo delle registrazioni effettuate sui libri contabili, come si siano formate le singole voci, basandosi sulla documentazione contabile e amministrativa.

Ciò posto, in forza di tutto quanto sopra evidenziato, non può esservi dubbio che le competenze del Consulente del lavoro, siano tali e tante da ricomprendere certamente le attività e certificazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) ed e), e che le certificazioni così

prodotte dalla odierna deducente, sulla base delle quali la stessa ha diritto a conseguire il contributo, provengano da un professionista assolutamente munito, al pari di quelli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, delle competenze necessarie e sufficienti a renderle.

A ciò aggiungasi che la norma in questione, la quale, peraltro, non prevede la sanzione che ad essa intende ricollegare codesta amministrazione (ovvero l'azzeramento del punteggio), è ispirata ad una *ratio* evidente, consistente, alla luce della natura pubblica dei finanziamenti ad essa sottesi, nella necessaria affidabilità dei dati trasmessi per il conseguimento di tali risorse pubbliche, dati che, nel caso di specie, siccome certificati da un soggetto che cura e detiene stabilmente la contabilità aziendale e che è abilitato dalla legge alle attività di certificazione sopra descritte e siccome accompagnati sin dalla presentazione della domanda di contributo da documentazione contabile munita di prova dei pagamenti, non possono che essere ritenuti ammissibili.

Ogni differente lettura dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del DPR 146/2017, così come volta ad escludere la validità di certificazioni rese da professionisti abilitati a renderle, al pari dei dottori commercialisti, presta il fianco a profili di illegittimità evidente della norma stessa nella parte in cui, con riferimento alle emittenti radiofoniche, nel prevedere che le dichiarazioni di cui alle citate lettere d) ed e) debbano essere rese "*da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*", non ha previsto che le predette dichiarazioni possano essere rese anche da professionisti parimenti abilitati a renderle, esponendo così il fianco alla censura di eccesso di potere nelle figure sintomatiche sia della illogicità manifesta, che dello sviamento dal fine pubblico perseguito, nonché sotto il profilo della violazione dei più comuni principi di economicità, di efficacia, di imparzialità dell'azione della PA di cui all'art. 1 della legge n. 241/90, oltre che del principio di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al *fumus* si rinvia ai suesposti motivi di ricorso.

In relazione al *periculum* si precisa che l'amministrazione, sulla base di identiche motivazioni, ha già avviato (doc. 12) e concluso (doc.13) il procedimento di azzeramento anche del punteggio legittimamente assegnato alla odierna deducente nella graduatoria relativa all'annualità 2021, procedendo:

"- all'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito all'emittente radiofonica locale <Radio Elle> nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per le annualità 2021 all'Area B relativa ai ricavi maturati

nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e all'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017;

- alla rideterminazione dell'importo totale assegnato alla MEDIA COMMUNICATION SRL per l'annualità 2021, che passa da euro 51.579,73 ad euro 27.556,43;

- al recupero dell'importo percepito in eccedenza, pari ad euro 24.023,30, per l'annualità 2021, che sarà oggetto di trattenuta sul contributo ex D.P.R. n. 146/2017 assegnato alla MEDIA COMMUNICATION S.R.L. e relativo all'annualità 2022. ”.

Ciò comporta che per l'annualità 2022 l'emittente riceverà un contributo di appena 6.067,61 euro.

La contrazione del contributo pubblico spettante alla ricorrente è tale da arrecarle un pregiudizio gravissimo che si riflette non soltanto in termini di difficoltà finanziaria e di crisi di liquidità (tenuto conto che i proventi della società derivano soltanto dalle sovvenzioni pubbliche all'uopo previste e dal mercato pubblicitario, quest'ultimo sempre più ridotto per la crisi economica, con gravissimi risvolti sia socio occupazionali che informativi), ma anche in termini di svantaggio competitivo/concorrenziale rispetto alle emittenti concorrenti che beneficeranno di somme ben maggiori da investire in tecnologie rispetto a quelle conseguite dalla ricorrente.

P.Q.M.

Piaccia all'Ecc.mo Presidente della Repubblica, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare, previa sospensione, gli atti impugnati, disponendo la rettifica della graduatoria definitiva delle radio commerciali ammesse al contributo per l'anno 2022 ed il corretto inserimento della ricorrente al posto ad essa effettivamente spettante.

Con vittoria di spese e onorari della presente fase.

Il contributo unificato dovuto è pari ad euro 650,00.

Campobasso-Roma, 28.04.2023

Avv. Giuseppe Ruta
Avv. Margherita Zezza
Avv. Massimo Romano

o o o o o

Unitamente al presente avviso, saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche il ricorso introduttivo n. 7556/2023 e l'ordinanza collegiale Tar Lazio – Roma, Sez. IV, n. 9946/2023, pubblicata il 12.06.2023, con la quale è stata espressamente autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami.

SI PRECISA CHE E' FISSATA PER IL GIORNO 20 SETTEMBRE 2023 L'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO PER IL PROSIEGUO DELLA TRATTAZIONE DELL'ISTANZA CAUTELARE.

Campobasso, 6 LUGLIO 2023

Avv. Massimo Romano

Avv. Margherita Zezza

Avv. Giuseppe Ruta